



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 9 del 25/02/2015

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2015 - CONFERMA..

Oggi venticinque Febbraio Duemilaquindici alle ore 19:15 nella sala delle adunanze presso Casa Pannini - Corso Guercino 74 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	X	
2	FORTINI VASCO	X	
3	CARIANI MARCELLA	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	X	
5	CONTI ROBERTO	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	X	
8	DINELLI ANNA	X	
9	TESTONI MICHELE	X	
10	TASSINARI COSMA	X	
11	CARLOTTI CINZIA	X	
12	CORVINI LUIGI	X	
13	TOSELLI STEFANO	X	
14	GALUPPI GIANPAOLO	X	
15	PARESCHI FAUSTO	X	
16	MAGAGNA LORENZO	X	
17	MATTARELLI MARCO	X	
		17	0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, ZUNTINI MAURO.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO - ZAPPATERRA DENIS - GALUPPI GIANPAOLO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: MANDERIOLI, BUSI, TASSINARI E ROLFINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147 del 2013, all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 commi 675 e 703, sancisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 modificano a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 per cui dispongono:
 - a) che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista per l'abitazione principale pari al 4 per mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 D.L. 201/2011 di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - c) a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

DATO ATTO CHE:

- il DL. 47/2014 convertito in L. 80/2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 13 Legge 147/2013 per cui a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale norma prevale sulla disposizione prevista all'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU adottato con DCC n. 62 del 28/05/2012 che si intende pertanto superata sul punto e quindi valida per gli anni dal 2012 al 2014;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

Il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è pertanto destinato ai comuni.

VISTO l'art. 2 comma 2 del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/05/2012 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2014 di approvazione delle aliquote IMU 2014;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2015 può essere soddisfatto confermando per l'IMU le stesse aliquote adottate nell'anno 2014, ovvero:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 6,00 per mille per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze (di cui aliquota base al 4,00 per mille e sforzo fiscale + 2 per mille);
2. ALIQUOTA pari al 10,60 per mille per le aree edificabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto 1 soggetti ad IMU (di cui aliquota base al 7,6 per mille e sforzo fiscale + 3 per mille);

VISTE altresì le seguenti disposizioni:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.) che fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ed atteso che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 il suddetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2015;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- il comma 13-bis e 15, art. 13 del D.L. 201/2011 ai sensi dei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri di cui all' art. 49 del d.lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 17 – ASTENUTI N. 1 (ZAPPATERRA) – CONTRARI N. 6 (CORVINI, TOSELLI, GALUPPI, PARESCHI, MAGAGNA E MATTARELLI) – VOTI FAVOREVOLI N. 10.

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) di confermare per l'anno 2015, le seguenti variazioni alle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU approvate dal Consiglio Comunale per l' anno 2014, come segue:

- ALIQUOTA RIDOTTA 6,00 per mille per le abitazioni principali classificate o classificabili in categoria A1, A8 E A9 e relative pertinenze (di cui aliquota base al 4,00 per mille e sforzo fiscale + 2 per mille);
- ALIQUOTA pari al 10,60 per mille per le aree edificabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto 1 soggetti ad IMU (di cui aliquota base al 7,6 per mille e sforzo fiscale + 3 per mille);

2) di stabilire che dall' imposta dovuta per l' abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell' art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell' art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 e dell' art. 52 comma 2 del d.lgs. n. 446/1997.

Proposta di deliberazione n. 7 del 19/02/2015
Settore proponente RAGIONERIA E FINANZE

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2015 - CONFERMA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
FAVOREVOLE

Cento, 20/2/2015

Firma
Il Responsabile del Servizio
(Denise Frapiccini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di
deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE.

Cento, 20/2/2015


Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione
si attesta la copertura finanziaria.

Cento,

Firma
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Denise Frapiccini)



Verbale n° 9 del 25/02/2015

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2015 - CONFERMA.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
FORTINI VASCO

Firma
Il Vice Segretario Generale
ZUNTINI MAURO

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).

Cento, - 5 MAR. 2015

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA

